Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 26 novembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 luglio 1935-XIII, n. 1975.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Castiglion Fiorentino.

N. 1975. R. decreto 4 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del ginnasio pareggiato di Castiglion Fiorentino, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 12 settembre 1935-XIII, n. 1976.
Autorizzazione alla Cassa di maternità di Milano ad accettare una eredità.

N. 1976. R. decreto 12 settembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, la Cassa di maternità, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta, in suo favore, dal sig. Angelo Maranesi fu Pietro, da Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 1977.

Devoluzione del patrimonio della cessata Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea.

N. 1977. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, il patrimonio netto risultante dalla liquidazione della cessata Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, viene devoluto a favore della Confederazione fascista degli industriali, della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, della Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese di trasporti aerei e della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 1978.

Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione.

N. 1978. R. decreto 24 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000, disposta in suo favore dalla signora Omar Amalia vedova Brondi, ad aumento del capitale in precedenza donato, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di « Vittorio Brondi » e da conferirsi ogni anno, per concorso, alla migliore tesi di laurea in diritto amministrativo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1935-XIII.

Modificazioni al decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, relativo alle zone vietate alla navigazione aerea.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923-I, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926-IV, n. 753, contenente norme per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina l'elenco delle zone del territorio nazionale vietate alla navigazione aerea;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1935-XIII, che stabilisce l'elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile;

Visto il R. decreto 11 luglio 1935-XIII, n. 1510, portante modifica alle norme per il transito in volo del confine;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1. — Alle norme contenute nell'« *Allegato A* » al decreto Ministeriale 21 giugno 1934-XII, che determina le zone del territorio nazionale delle quali è vietato il sorvolo, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

« *XVIII Zona - Città di Roma.*

« È vietato sorvolare la città di Roma entro i seguenti limiti: Stadio della Farnesina; Piazza San Pietro; Porta San Pancrazio; Terme di Caracalla; Stazione Tuscolana; Piazza Bologna; Ponte Salario sull'Aniene; Stadio della Farnesina.

« È consentito agli aeromobili di effettuare brevi sorvoli della zona adiacente all'aeroporto del Littorio, quando essi siano resi indispensabili dalle necessità delle manovre di partenza o di approdo ».

« *XIX Zona - Tobruch.*

« È vietato sorvolare la zona compresa nel raggio di dieci chilometri dal centro dell'abitato di Tobruch.

« Gli aeromobili civili nazionali adibiti ai servizi di navigazione aerea fra Bengasi ed Alessandria sono autorizzati a fare scalo a Tobruch quando ciò sia reso necessario da circostanze di forza maggiore ».

L'« *Allegato B* » al suddetto decreto è completato con l'aggiunta delle unite cartine (Allegati 1 e 2) indicanti i limiti delle zone sopra descritte.

Art. 2. — Nel testo dello stesso « *Allegato A* » al citato decreto sono aggiunte, al termine del primo comma, le seguenti prescrizioni:

« Entro i limiti di dette acque territoriali si trovano gli idroscali non doganali di San Remo, di Abbazia e di Fiume. Per accedere ad essi, o per partirne, gli aeromobili devono seguire la rotta più breve compresa fra il limite della zona vietata e l'idroscalo, mantenendosi alla quota di volo più bassa possibile, compatibilmente con le esigenze della manovra ».

Art. 3. — Le norme del suddetto decreto concernenti la VII Zona (Stretto di Messina) sono così modificate:

« *VII Zona - Stretto di Messina.*

« Il volo è vietato in Sicilia sulla zona compresa fra la linea passante per Orto-Saponara-Rometta-M. Scuderi-Nizza di Sicilia e la costa da Orto a Capo Peloro ed a Nizza di Sicilia; in Calabria sulla zona compresa tra la linea passante per Bagnara Calabra-S. Alessio in Aspromonte-Mosorrofa-Cataforio-Motta S. Giovanni-Capo dell'Armi e la costa da Bagnara Calabra a Capo dell'Armi; nonchè sulle acque territoriali corrispondenti alle coste sicula e calabra su descritte.

« Gli aeromobili che devono attraversare lo Stretto devono volare lungo la linea mediana di esso, mantenendosi alla quota più bassa possibile e, in ogni caso, non superiore a metri cento ».

La cartina relativa a tale zona, contenuta nell'« *Allegato B* » al decreto anzidetto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (Allegato 3).

Art. 4. — Le norme del suddetto decreto concernenti la VIII zona (Augusta-Siracusa) sono così modificate:

« *VIII Zona - Augusta-Siracusa.*

« Il volo è vietato sulla zona di territorio compresa tra la linea passante per Torre di Agnone-Lentini-Sortino-Solarino-Floridia-Punta del Cane e la costa compresa fra la Torre Agnone e Punta del Cane, nonchè sulle acque territoriali corrispondenti al tratto di costa suddetta.

« Entro i limiti della zona vietata di Augusta trovasi l'aeroporto doganale per idrovolanti (idroscalo) di Siracusa.

« Per accedere all'idroscalo di Siracusa gli aeromobili devono portarsi, mantenendosi al di fuori delle acque territoriali della zona proibita, nel settore compreso fra il rilevamento vero 260° e 280° del fanale verde di Punta Maniaci (castello Maniaci).

« Da questa zona devono dirigere sul fanale diminuendo di quota, compiendo le operazioni di ammaraggio nel triangolo faro-idroscalo-saline.

« Inversamente, gli apparecchi in partenza devono compiere le relative operazioni nel triangolo suindicato, per portarsi fuori delle acque territoriali della zona proibita, e devono allontanarsi mantenendosi dentro il settore tra i rilevamenti 260° e 280° del fanale suddetto.

« Solo nel caso di eccezionali condizioni meteorologiche l'accesso all'idroscalo può aver luogo entro una fascia orientata per parallelo, avente i limiti di un chilometro a nord e cinquecento metri a sud rispetto alla direttrice (rilevamento vero 270° del fanale verde di punta Maniaci), con l'obbligo di rispettare scrupolosamente le prescrizioni di quota sopra stabilite ».

La cartina relativa a tale zona, contenuta nell'« *Allegato B* » al decreto anzidetto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (Allegato 4).

Art. 5. — Le norme del suddetto decreto concernenti la XIV zona (Venezia) sono così modificate per quanto riguarda le rotte di attraversamento della zona stessa:

« Nella zona vietata di Venezia trovansi l'aeroporto doganale per idrovolanti di Sant'Andrea e l'aeroporto doganale per aeroplani di San Nicolò di Lido.

« Gli aeromobili diretti ai suddetti aeroporti doganali devono, nell'arrivo o nella partenza, seguire una delle seguenti rotte a quota non inferiore a metri trecento:

« *a*) San Donà di Piave - Burano - aeroporti doganali di Venezia;

« *b*) Padova - Villafora - Lova - Punta del Cane - aeroporti doganali di Venezia;

« *c*) Ca' Bianca - Punta del Cane - aeroporti doganali di Venezia ».

La cartina relativa a tale zona, contenuta nell'« *Allegato B* » al decreto anzidetto, è sostituita da quella annessa al presente decreto (Allegato 5).

Art. 6. — La « carta delle zone vietate alla navigazione aerea » e le tre cartine riguardanti la « I Zona frontiera alpina », contenute nello stesso « *Allegato B* », sono sostituite da quelle annesse al presente decreto (Allegati 6, 7, 8, 9).

Roma, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
VALLE.

ALLEGATO 2.

XIX Zona - Tobruch.

ALLEGATO 1.

XVIII Zona Roma.

ALLEGATO 3.

VII Zona - Stretto di Messina.

ALLEGATO 4.

VIII Zona - Augusta-Siracusa.

ALLEGATO 6.

XIV Zona - Venezia.

ALLEGATO 5.

ALLEGATO 8.

I Zona - Frontiera Alpina (b).

ALLEGATO 7.

I Zona - Frontiera Alpina (a).

ALLEGATO 9.

I Zona - Frontiera Alpina (c).

(5946)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1935-XIV.
Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia a fungere da agenzia della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia è autorizzata, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1935-XIV, a fungere da agenzia della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII che stabilisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione, e detta norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Roma, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL.

(6001)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 21 novembre 1935-XIV, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1929, col quale si autorizza la spesa di L. 2.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della Regia dogana di Napoli.

(6002)

A' termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 20 novembre 1935-XIV, è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1841, riguardante nuovi termini per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case private danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova.

(6003)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Eccellentissima Presidenza del Senato in data 14 novembre 1935, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1829, relativo alle competenze dei Ministeri per le comunicazioni e per la stampa e propaganda nei servizi di radiodiffusione e di televisione.

(6004)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 37.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 16 luglio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Previto Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita: L. 45, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1019 — Data: 14 marzo 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Schirò Nicolò fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 185, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 21 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Onesti Adalgiso fu Gennaro, per conto di Tierno Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 350, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 novembre 1935 - Anno XIV

(5849) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per conversione di titolo del Consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 3

E stato chiesto il cambio - per conversione nel P. R. 3,50 % - del certificato di rendita cons. 5 % n. 255886 di L. 380, intestato ad Antonelli Ugo ed Ernesto di Martino, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Olevano Romano (Roma).

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotava già il pagamento delle rate semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

(2808) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

È stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3,50 % n. 489109 di L. 350, intestata ad Armenio Caterina fu Emanuele, minore emancipata sotto la curatela del marito Orrico Gennaro di Felice, domiciliato a Trecchina (Potenza), dotale.

Poichè il relativo certificato risulta privo del secondo mezzo foglio a tergo del quale già si annotava il pagamento delle rate semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate a questa Direzione generale regolari opposizioni, sarà senz'altro dato corso alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169.

Roma, addì 13 aprile 1935 - Anno XIII

(2809) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*.) **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro 9ª Serie 1940.	514	Cap. 7.000 —	Orlando Giuseppe di Alfredo.	Orlando Giuseppe di Alfredo, *minore sotto la p. p. del padre.*
Id. 4ª Serie 1940.	550	2.000 —		
3.50 Redim. (1934)	73536	350 —	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, domt. a Ragusa Inferiore (Siracusa).	Maggiore Arezzo Giuseppe di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Id. Polizza comb.ti	102970	14 —	*Massini* Basilio di *Giacomo*, domt. a Strada (Arezzo).	*Meassini* Basilio di *Angiolo*, domt. come contro.
Cons. 3.50 % 1906	818016	115.50	Borello *Clementa* fu Felice, moglie di Rovere Benedetto, domt. a Torino.	Borello *Anna-Maria-Clementa* fu Felice, moglie ecc. come contro.
3.50 Redim. (1934)	311455	56 —	*Pacini* Pietro — fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Maria*, fu Pietro, ved. di *Pacini* Giuseppe, domiciliata a Novara.	Paccini Pietro — fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio a Bravini *Filomena-Maria* fu Pietro vedova ecc. come contro.
Id.	311456	56 —	*Pacini* Genesio	Paccini Genesio
Id.	311457	56 —	*Pacini* Angelo	Paccini Angelo
Id.	311460	3,50	*Pacini* Pietro	Paccini Pietro
Id.	311458	56 —	*Pacini* Giovanni — fu Giuseppe, domiciliati a Novara, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Paccini Giovanni — fu Giuseppe *minori sotto la p. p. della madre Bravini Filomena-Maria fu Pietro*, domiciliata a Novara; con usufrutto come la precedente.
Id.	311459	56 —	*Pacini* Lorenzo	Paccini Lorenzo
Id.	390472	190,50	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Serafino*, domic. a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Serafino* fu Battista, domic. a Gravere.	Morello Battistina fu Michele, moglie di Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic. a Gravere (Torino), con usufrutto a Tonietto *Giovanni-Battista-Serafino*, domic. a Gravina.
Id.	47438	196 —	Tramontano *Giuseppina* fu Pasquale, moglie di Gargiulo Giacomo, domic. a Napoli, vincolata.	Tramontano *Maria-Giuseppa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.
Id.	87106	458,50	Dominici Ines fu *Enrico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Enrico*, domic. a Roma.	Dominici Ines fu *Domenico*, minore sotto la p. p. della madre Lucchetti Emma fu Domenico, vedova di Dominici *Domenico*, domic. a Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 novembre 1935 - Anno XIV *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(5974)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.